



Dott. Avv. Paolo-Maria SMIRNE
NOTAIO
Corso Montevecchio n. 48 - 10129 Torino (TO)
Tel 011.4546125 - Fax 011.5630767
e-mail: psmirne@notariato.it

Repertorio n. 10.936

Raccolta n. 7.890

Verbale di assemblea del
"COMITATO RORAIMA di solidarietà
con i Popoli Indigeni del Brasile ONLUS"
(Esente da bollo in quanto ONLUS)

(19-12-2025)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 16 (sedici) e minuti 50 (cinquanta); in Torino, nel mio studio in Corso Montevecchio n. 48.

Avanti me dott. Paolo-Maria SMIRNE, Notaio residente in Torino, iscritto presso il Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo;

E' COMPARSO:

- **GIACONE Roberto**, nato a Torino il 23 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede del comitato infra indicato, codice fiscale: GCN RRT 57D23 L219Z.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità dichiarata di Presidente del Comitato:

"COMITATO RORAIMA di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile ONLUS", con sede in Torino, Corso De Gasperi n. 20, codice fiscale 97678070018 (di seguito anche il **"Comitato"** o **"CO.RO."**),

mi chiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea degli associati di detto Comitato, riunita in prima convocazione in questi luogo, giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"- Modifica dello statuto del Comitato ai fini del suo adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e/o a normative sopravvenute.
- Varie ed eventuali."

Aderendo alla fattami istanza, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 9 (nove) dello statuto del Comitato, il sovra costituito signor GIACONE Roberto nella sua precitata qualità, il quale

dato atto per sua dichiarazione che

- l'assemblea è stata regolarmente indetta in prima e unica convocazione in questi luogo, giorno e ora per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno di cui sopra, mediante avvisi inviati a norma dell'articolo 7 (sette) del vigente statuto e contenenti l'espressa previsione della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione;

- le assemblee del CO.RO. possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi del sopra indicato articolo 7 (sette);

- gli **associati**, aventi diritto di voto, partecipanti all'as-

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Torino - DP 1

il 30/12/2025

al n° 69507

serie 1T

con €. 200,00

semblea in proprio (in presenza o per collegamento da remoto) o per delega, risultano dall'**elenco** che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**, per farne parte integrante e sostanziale;

- non è richiesto dallo statuto un quorum costitutivo per la regolare costituzione dell'assemblea e, ai sensi del più volte citato articolo 7 (sette) di detto statuto, le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti;

- sono **presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo** e, precisamente, i signori:

1. GIACONE Roberto, sopra generalizzato, in qualità di Presidente;

2. MARINETTI Carla, nata a San Damiano d'Asti (AT) il giorno 11 luglio 1963, in qualità di Vice Presidente, presente per collegamento da remoto;

3. MIGLIETTA Carlo Maria Giovanni, nato a Torino il 24 marzo 1952, in qualità di Consigliere e di Segretario, presente di persona;

4. TUSCANO Vincenzo, nato a Locri (RC) il 7 maggio 1955, in qualità di Consigliere e di Tesoriere, presente di persona;

5. GIACONE Marta, nata a Torino il 25 marzo 1999, in qualità di Consigliere, presente di persona;

- il Comitato non è attualmente sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori;

- esso Presidente ha accertato identità e legittimazione dei presenti, compresi il diritto degli intervenuti di partecipare alla presente assemblea essendo in regola con il pagamento della quota associativa (come espressamente richiesto dal più volte citato articolo 7 del vigente statuto), l'assenza di limitazioni al voto, la regolarità delle deleghe, nonché l'inesistenza di altri soggetti aventi diritto di voto;

- tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, accettandone la discussione e senza che alcuno si opponga alla loro trattazione;

- tutti gli intervenuti dichiarano altresì di concordare sullo svolgimento dell'assemblea presso lo studio del Notaio verbalizzante;

- ricorrono qui tutti i presupposti ed i requisiti di legge e di statuto per lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, essendo consentito:

- i) al Presidente dell'assemblea, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- ii) a me Notaio, quale soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- iii) agli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita in prima e unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale, in ordine al **primo (e unico) argomento posto all'Ordine del Giorno**, espone all'assemblea come, a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito anche "**CTS**"), occorra apportare allo statuto le modifiche necessarie per consentire l'iscrizione del Comitato nel Registro Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "**RUNTS**"), senza per questo richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

Ricorda in merito che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2026 sarà abrogata la normativa relativa alle ONLUS, di cui al D.Lgs. n. 460/1997, e che, nel caso in cui l'istanza di iscrizione al RUNTS non fosse presentata entro il 31 (trentuno) marzo 2025 (duemilaventicinque), insorgerebbe l'obbligo di devolvere il patrimonio; nel caso in cui invece detta istanza fosse presentata nel termine, l'iscrizione al RUNTS retroagirebbe al 1° gennaio 2026.

Il Presidente procede quindi ad illustrare ai presenti il nuovo testo dello statuto del Comitato, già circolarizzato tra gli associati in vista della presente assemblea, soffermandosi su alcuni punti dello stesso.

In particolare, il Presidente espone come la denominazione del Comitato dovrà essere integrata con la dicitura "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo "ETS", con conseguente sua modificazione in "COMITATO RORAIMA di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "CO.RO. ETS", espungendo l'acronimo ONLUS; la durata verrà prorogata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), mentre la sede, posta nel Comune di Torino, rimarrà invariata.

Con riguardo all'attività del CO.RO., il Presidente, dopo aver ribadito che il Comitato non ha scopo di lucro e che esso si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, precisa come lo stesso Comitato si proponga di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, contraddistinte con le lettere di cui infra nell'art 5 del CTS:

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del sopra indicato articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al sopra indicato articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Scopo del Comitato è in particolare la solidarietà attiva nei confronti delle società e delle culture minoritarie contemporanee, specialmente con riferimento a quelle rappresentate dai popoli indigeni e dalle altre realtà di emarginazione del Brasile.

A tal fine il Comitato intende proporsi nell'ambito del territorio italiano ed internazionale quale attiva presenza sociale e culturale, qualificata a rappresentare una struttura di servizio per tutti coloro, individui, Associazioni ed Enti, che sono e saranno interessati al conseguimento di quanto sopra.

Ciò potrà avvenire attraverso una serie di iniziative ed attività, quali: promozione di incontri, convegni, studi, corsi di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, manifestazioni pubbliche; raccolta di fondi a sostegno delle finalità associative; promozione di reportage, articoli, video, pubblicazione di scritti, nonché divulgazione di fonti e di ricerche; apertura e gestione di un sito internet dedicato; campagne di sensibilizzazione mediante petizioni e sottoscrizioni; coordinamento con altre realtà ed associazioni locali, nazionali ed internazionali.

Il Comitato potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali di cui sopra, ivi compreso il ricorso a finanziamenti bancari.

Potrà altresì esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a dette attività di interesse generale e secondo i criteri ed i limiti dettati dalla normativa vigente.

Nel rispetto di quanto sopra, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'assemblea dei soci.

Il Presidente si sofferma poi sulle disposizioni dello Statuto che disciplinano il patrimonio del Comitato, precisando che:

- esso è costituito dai contributi volontari dei soci, da erogazioni, donazioni, lasciti, anche di terzi, dai contributi e sovvenzioni di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, da eventuali entrate per servizi resi dal Comitato, da somme o valori a qualsiasi titolo versati al Comitato;
- che detto patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, ren-

dite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In merito, il Presidente fa presente che, come sopra precisato, non si intende far conseguire la personalità giuridica al Comitato in occasione della sua iscrizione al RUNTS e che, pertanto, non è necessario:

- che esso abbia un patrimonio minimo, non inferiore ad una determinata soglia;

- che, pertanto, non è stato necessario far predisporre da un revisore legale una relazione giurata di stima per accertarne la consistenza.

In merito agli organi del CO.RO., il Presidente chiarisce che nel nuovo statuto non viene più contemplato il Revisore, mentre viene previsto un Organo di Controllo che può essere sia monocratico sia collegiale e che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci. Precisa che a detto organo viene demandata anche la revisione legale dei conti nel caso in cui siano superati i limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Lo stesso Presidente propone, per il momento, di non procedere con la nomina dell'Organo di Controllo, non essendo stati superati i limiti che la rendono obbligatoria.

Con riferimento al Consiglio Direttivo, il Presidente propone di confermare, per quanto possa occorrere, i suoi attuali numero cinque membri e, precisamente, i signori:

- se medesimo, in qualità di Presidente;

- MARINETTI Carla, sopra generalizzata, in qualità di Vice Presidente;

- MIGLIETTA Carlo Maria Giovanni, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere e Segretario;

- TUSCANO Vincenzo, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere e Tesoriere;

- GIACONE Marta, sopra generalizzata, in qualità di Consigliere,

i quali rimarranno in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemila-ventisette).

Udite le proposte del Presidente, dopo adeguata discussione, si passa alla votazione, in forza della quale il Presidente constata che, all'unanimità degli associati presenti (in proprio, da remoto o per delega) e con voto palese, espresso verbalmente, l'assemblea

DELIBERA:

1) di confermare l'incarico di soggetto verbalizzatore a me Notaio;

2) che il Comitato assuma la qualifica di Ente del Terzo Settore e che, pertanto, venga iscritto nel RUNTS senza ricono-

scimento della personalità giuridica;

3) di modificare l'attuale denominazione in **"COMITATO RORAIMA di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"CO.RO. ETS"** a decorrere dall'iscrizione del Comitato al RUNTS; senza vincoli di interpunzione o rappresentazione grafica per la denominazione;

4) di adottare il **nuovo testo di statuto** conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 117/2017, che, previa lettura da me Notaio datane al comparente in assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**, testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

5) di confermare, per quanto possa occorrere, gli attuali componenti del Consiglio Direttivo signori:

- GIACONE Roberto, sopra generalizzato, in qualità di Presidente;

- MARINETTI Carla, sopra generalizzata, in qualità di Vice Presidente;

- MIGLIETTA Carlo Maria Giovanni, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere e di Segretario;

- TUSCANO Vincenzo, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere e di Tesoriere;

- GIACONE Marta, sopra generalizzata, in qualità di Consigliere,

i quali rimarranno in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette);

6) di non procedere per ora alla nomina dell'Organo di Controllo;

7) di dare mandato a ciascun componente del Consiglio Direttivo, in via disgiunta fra loro, affinché possa compiere tutte le pratiche e formalità necessarie per l'iscrizione della presente delibera nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, settima sezione (residuale: "altri enti del terzo settore"), dando atto che il Comitato non è da qualificarsi come ente commerciale;

8) di attribuire a ciascun componente del Consiglio Direttivo, in via disgiunta fra loro, tutti i poteri e le facoltà necessari per apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le integrazioni, le modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dalle competenti Autorità;

10) di dare atto, ai fini della trascrizione del presente verbale nei Pubblici Registri e con ampio esonero per il Notaio verbalizzante in caso di indicazioni incomplete o inesatte, che il Comitato non è titolare né di beni immobili, né di beni mobili registrati, né di partecipazioni in società, né di marchi e/o brevetti, né di impianti fotovoltaici e/o di altri impianti per i quali sia necessario procedere alla voltura presso il GSE.

A questo punto, accertati i risultati delle votazioni, il Presidente li proclama. Indi, null'altro essendovi più da de-

liberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore 17 (diciassette) e minuti 40 (quaranta).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del CO.RO..

Il comparente conferma il già prestato consenso al trattamento dei suoi dati personali, al loro invio ai competenti Uffici pubblici ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (normativa sulla privacy); autorizza me Notaio a effettuare ogni adempimento collegato al presente atto; dichiara, infine, di essere stato da me informato sugli obblighi (anche di comunicazione) e divieti previsti dalla normativa Antiriciclaggio in merito all'operazione qui effettuata.

A fini fiscali, si invoca la tassazione con imposta fissa di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 2° del D.Lgs. 117/2017, applicabile alle ONLUS ex art. 104, comma 1 del medesimo decreto e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 di detto articolo 82.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mano e con mezzi meccanici da me e da persone di mia fiducia, da me letto al comparente, unitamente all'allegato "B" e ferma la dispensa di cui sopra per la lettura dell'allegato "A", quale comparente lo approva e con me Notaio lo sottoscrive insieme agli allegati alle ore diciotto e minuti dieci.

Occupi tredici pagine e sin qui della quattordicesima di quattro fogli.

In originale firmato:

Roberto GIACONE

Paolo-Maria SMIRNE Notaio

ALLEGATO AL N. 40936
DI REPERTORIO 4.890

Elenco degli Associati del COMITATO RORAIMA di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile ONLUS										
Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	PRESENTE			ASSENTE	VOTAZIONE		
				In proprio, mediante collegamento in videoconferenza	In proprio e di persona	per delega a		Favorevole	Contrario	Astenuto
Barone Clotilde	Ceva (CN)	03/01/1938	BRN CT. 38AA3 C589F			delega a Tusciano Vincenzo				
Bruschini Fabiana	Capannori (LU)	19/01/1950	BRS FBN 50A59 B648W		X					
Destefanis Amalia	Torino	07/04/1953	DST MLA 53D47 L219H			delega a Giaccone Roberto				
Fico Carmelina	San Paolo (Brasile)	30/06/1964	FCI CML 64H70 Z602Y			delega a Miglietta Carlo Maria Giovanni				
Filippello Veneria Maria	Torino	20/09/1956	FLP VRM 56P60 L219F		X					
Florio Valentino	Torino	29/08/1943	FRI VNT 43M29 L219S				X			
Giaccone Marta	Torino	25/03/1999	GCN MRT 99C65 L219M		X					
Giaccone Roberto	Torino	23/04/1957	GCN RRT 57023 L219Z		X					
Gribeudo Vittorie Rosa Immacolata	Torino	07/12/1937	GRB VTR 37747 L219P			delega a Miglietta Carlo Maria Giovanni				
Marinetti Carla	San Damiano d'Asti (AT)	11/07/1963	MIRN CRL 63L51 H811A	X						
Miglietta Carlo Maria Giovanni	Torino	24/03/1952	MGL CLM 52C24 L219L		X					
Orlando Maurizio	Novara	05/01/1945	RLN MR2 45A05 F952S			delega a Giaccone Roberto				
Pagliero Giovanni	Torino	01/06/1953	PGL GNN 53H01 L219T		X					
Perrino Luigi	Bari	24/06/1952	PRR LGU 52H24 A662N	X						
Reynaldi Giorgio Antonio Luigi	Torino	16/07/1951	RYN GGN 51L16 L219C		X					
Saporito Fausto	Torino	12/05/1973	SPR FST 73E12 L219O				X			
Caracciolo Maria Grazia	Reggio di Calabria	06/03/1954	CRC MGR 54C46 H224F			delega a Tusciano Vincenzo				
Tusciano Vincenzo	Locri (RC)	07/05/1955	TSC VCN 55C07 D976K		X					

Roberto Giaccone
Paolo Miglietta



STATUTO**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Denominazione e sede**

Esiste, quale Ente del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore, un Comitato, sotto la denominazione **"COMITATO RORAIMA di solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"CO.RO. ETS"** (di seguito anche il **"Comitato"** o **"CO.RO."**); senza vincoli di interpunzione o rappresentazione grafica.

Ai fini del presente statuto, si precisa che per "CTS" si intende il D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e s.m.i..

L'organizzazione ha attualmente sede nel comune di **Torino** e con delibera degli organi competenti potrà costituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale e all'estero sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 2**Finalità, impegni, attività**

Il CO.RO. non ha fini di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, contraddistinte con le lettere di cui infra nell'art 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del sopra indicato articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al sopra indicato articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Scopo del Comitato è in particolare la solidarietà attiva nei confronti delle società e delle culture minoritarie contemporanee, specialmente con riferimento a quelle rappresentate dai popoli indigeni e dalle altre realtà di

emarginazione del Brasile.

A tal fine il Comitato intende proporsi nell'ambito del territorio italiano ed internazionale quale attiva presenza sociale e culturale, qualificata a rappresentare una struttura di servizio per tutti coloro, individui, Associazioni ed Enti, che sono e saranno interessati al conseguimento di quanto sopra.

Ciò potrà avvenire attraverso una serie di iniziative ed attività, quali: promozione di incontri, convegni, studi, corsi di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, manifestazioni pubbliche; raccolta di fondi a sostegno delle finalità associative; promozione di reportage, articoli, video, pubblicazione di scritti nonché divulgazione di fonti e di ricerche; apertura e gestione di un sito internet dedicato; campagne di sensibilizzazione mediante petizioni e sottoscrizioni; coordinamento con altre realtà ed associazioni locali, nazionali ed internazionali.

Il Comitato potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali di cui sopra, ivi compreso il ricorso a finanziamenti bancari.

Potrà altresì esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a dette attività di interesse generale e secondo i criteri ed i limiti dettati dalla normativa vigente.

Nel rispetto di quanto sopra, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 3

Durata

Il Comitato ha durata fino al 31 (trentun) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine potrà essere prorogato, anche prima della scadenza, con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Adesione, Recesso ed Esclusione

Possono essere Soci del Comitato tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, Associazioni ed Enti, che ne richiedano l'iscrizione e che ne condividano lo spirito e gli scopi. L'adesione è volontaria e comporta l'accettazione e il rispetto del presente Statuto e impegna al pagamento della quota associativa minima annuale.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione al Comitato avviene attraverso la presentazione di una richiesta sottoscritta da almeno due Soci.

I casi di diniego dovranno essere motivati.

Tutti i Soci hanno uguale dignità, diritti e doveri.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'attività svolta dai Soci a favore del Comitato, compresa l'assunzione di cariche associative, è volontaria e gratuita e non può essere in nessun caso retribuita, fatta eccezione per la carica di componente dell'Organo di Controllo, come infra specificato. E' ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione per mancata partecipazione alle riunioni del CO.RO. per più di quattro volte consecutive senza plausibile pervenuta giustificazione; in tale ipotesi, l'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, che valuta l'esistenza, o meno, della giustificazione addotta e la sua eventuale plausibilità;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, per inosservanza del presente Statuto o per azioni condotte contro l'immagine o le finalità del CO.RO..

Il Socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.

I Soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi sono automaticamente esclusi dal Comitato.

I Soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al CO.RO. non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

Art. 5

Doveri dei Soci

L'appartenenza al CO.RO. ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti i versamenti, quote, lasciti o contribuzioni effettuati dai Soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dal Comitato senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultimo.

TITOLO III

Organi e Amministrazione

Art. 6

Organi Sociali

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- l'eventuale Collegio dei Controllori o Controllore Unico.

Art. 7

Assemblea

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante del Comitato; regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è costituita dai Soci, o loro delegati, purché Soci. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di due altri Soci deleganti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, località, data e ora in cui la riunione ha luogo, e/o mediante l'inserimento della convocazione nel sito internet del Comitato stesso, almeno sei giorni antecedenti la data di convocazione.

Per le decisioni, vale la maggioranza dei voti dei presenti (quorum deliberativo), fermo che non esiste quorum costitutivo (salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente). Il voto sarà di norma palese, salvo quando almeno un terzo dei Soci presenti chieda che venga svolto a scrutinio segreto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo, oppure quando se ne ravvisi la necessità o ne abbia fatto richiesta almeno un terzo dei Soci.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i Soci che hanno diritto di trarne copia.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel presente Statuto, il termine "socio" è inteso quale sinonimo di "associato" (di cui all'art. 25 CTS) e di "componente" (di cui all'art. 41 c.c.).

Art. 8

Consiglio Direttivo

Il CO.RO. é amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo, composto da cinque membri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività del Comitato e in genere la sua ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'attribuzione di eventuali incarichi ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari ai Soci o sulla costituzione di gruppi di lavoro o su quanto sia ritenuto opportuno per la migliore riuscita delle attività programmate.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un altro Membro aggiunto ed è presieduto dal Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica fino all'assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio del loro incarico e sono rieleggibili.

Se durante il mandato si dimette per qualsiasi causa il Presidente oppure si dimettono altri componenti il Consiglio, si dovrà senza indugio procedere ad elezione assembleare per la carica rimasta vacante: il componente così eletto in sostituzione scadrà insieme agli altri componenti. Nelle more dell'elezione suppletiva suddetta il Consiglio prosegue la sua attività, in temporanea deroga al numero di suoi componenti di cui sopra, senza essere limitato alla sola ordinaria amministrazione.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto, anche per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno tre giorni antecedenti la data di convocazione.

Il Consiglio si riunisce comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire l'ammontare delle quote associative. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, secondo le modalità descritte per le riunioni dell'Assemblea all'art. 7.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio (quorum costitutivo) ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti (quorum deliberativo). In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il verbale deve essere letto, approvato e sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

La qualità di membro del Consiglio Direttivo si perde per la mancata partecipazione alle riunioni del Direttivo stesso per più di quattro volte consecutive senza plausibile e pervenuta giustificazione: il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti (senza che il Consigliere di cui si discute rilevi ai fini dei quorum) in merito al venir meno della suddetta qualità, in base ai criteri sopra descritti.

Art. 9

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea. Esercita in proprio - salvo delega ad altro membro del Consiglio Direttivo, peraltro mai generali - tutti i poteri di amministrazione, ivi compresi quelli di carattere contabile e finanziario. Convoca e presiede le riunioni del CO.RO.. È autorizzato ad aprire, chiudere ed operare su conti correnti sia bancari che postali. In fase di apertura del conto può autorizzare alla firma altri membri del Comitato, i quali in tal caso potranno così compiere tutte le operazioni sul conto in sua vece.

In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo, convocato senza indugio dal Vice Presidente, accerta l'impedimento e, ove lo ravvisi, provvede alla sostituzione. Fino alla nuova nomina, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 10

Vice Presidente

Al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, spettano i poteri di quest'ultimo, compresa la firma e la rappresentanza legale del Comitato davanti a terzi ed in giudizio. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, procede come sopra.

Art. 11

Segretario

Il Segretario svolge tutte le attività di segreteria del Consiglio Direttivo e del Comitato. Coadiuvato dal Presidente ed il Tesoriere nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Comitato. Aggiorna il libro dei Soci sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, verifica le presenze dei Soci alle Assemblee, prepara il verbale delle

Assemblee e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con simpatizzanti ed interessati alle finalità del Comitato; provvede al disbrigo della corrispondenza. Nella sua attività può servirsi di collaboratori.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dalla persona scelta dal Presidente della rispettiva adunanza.

Art. 12

Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri sociali e dei registri contabili ove obbligatori, predispone il bilancio consuntivo e preventivo, oppure il rendiconto, provvede alla riscossione delle entrate di cui tiene la cassa e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce importi, modalità ed eventuali limiti del suo potere di firma in banca.

Il Tesoriere, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà ordinariamente della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi anche di professionisti esterni.

Stimola, in accordo con il Consiglio Direttivo, tutti i settori alla raccolta di fondi per gli scopi del Comitato: a tal fine, promuove e organizza iniziative volte al reperimento degli stessi, previa valutazione della loro redditività e fattibilità.

Art. 13

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci. Esso è costituito, in caso di organo monocratico, da un Controllore Unico o, in caso di organo collegiale, da un Collegio di Controllori, composto da tre Controllori Effettivi, di cui uno nominato dall'Assemblea quale Presidente, e da due Controllori Supplenti. In caso di silenzio della deliberazione assembleare sul punto, l'Organo di Controllo è monocratico.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della loro carica; il loro incarico è rinnovabile.

L'Organo di Controllo esercita altresì la revisione legale dei conti nel caso in cui siano superati i limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 D.Lgs. n. 117/2017, fermo che i suoi componenti, qualora debbano altresì procedere alla revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui sopra, devono essere tutti

scelti tra i Revisori Legali, iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 et 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Comitato o su determinati affari.

TITOLO IV

Patrimonio, bilancio e libri

Art. 14

Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito dai contributi volontari dei Soci, da erogazioni, donazioni, lasciti, anche di terzi, dai contributi e sovvenzioni di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, da eventuali entrate per servizi resi dal Comitato, da somme o valori a qualsiasi titolo versati al Comitato.

Il patrimonio del Comitato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15

Diminuzione dell'eventuale patrimonio minimo

Quando risulta che l'eventuale patrimonio minimo previsto dalla Legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio provvedere ai sensi di Legge.

Articolo 16

Divieto di distribuzione degli utili

Il Comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai Soci, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi del Comitato

stesso.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a)** la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche nel Comitato di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b)** la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, 1° comma, lettere n), u), v), et W) del CTS;
- c)** l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d)** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS per come selezionate, recepite ed attuate ai sensi di quanto previsto nel presente statuto;
- e)** la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o al diverso limite che verrà eventualmente stabilito in futuro con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' fatto obbligo di impiegare le risorse del Comitato per la realizzazione delle attività istituzionali, nonché delle altre eventuali attività secondarie e strumentali, di cui sopra.

Articolo 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive

modificazioni e integrazioni.

Il bilancio è predisposto e approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà altresì a redigere e far approvare il bilancio preventivo entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio del Comitato eventualmente resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività del Comitato o per l'acquisto di beni strumentali.

E' vietata la distribuzione a chicchessia, né direttamente né indirettamente, in qualunque forma, di utili di gestione, nonché di fondi e riserve, a meno che non sia imposta per legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, eventualmente svolte, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ed i criteri ivi indicati, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari; provvederà inoltre a pubblicare annualmente e a tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Articolo 18

Libri

Il Comitato dovrà tenere i seguenti libri, che saranno vidimati:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il libro dell'Organo di controllo.

Il libro dei Soci di cui alla superiore lettera a) è tenuto a cura del Segretario sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla superiore lettera b) è tenuto a cura del Consiglio Direttivo; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

Scioglimento

In caso di estinzione del Comitato, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso nel termine di legge dalla data di ricezione della richiesta che il Comitato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Qualora il Comitato perda la qualifica di ente ETS, si applicherà l'art. 50 CTS e ogni altra pertinente disposizione normativa.

Art. 20

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle più specifiche norme introdotte dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

In originale firmato:

Roberto GIACONE

Paolo-Maria SMIRNE

[illegible]